



COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 26-04-2023**

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023
----------------	--

Oggi **ventisei** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:20**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima[^] convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Asquini David	Presente	Munini Michela	Presente
Marcuzzi Marta	Presente	Boiano Antonio	Presente
Mattiussi Francesco	Presente	Giovanatto Daniele	Assente
Coianis Enrico	Assente	Ottoborgo Pasqualino	Presente
Rossit Alessia	Presente	Del Negro Valerio	Presente
Tomat Adriano	Presente	Marangon Massimo	Presente
Klavora Gianpaolo	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice Segretario Comunale Pagnucco Tania.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Asquini David nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 30.12.2020 con la quale il comune di Coseano ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 4 del 27.01.2021 con la quale il comune di Coseano ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]”;
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 che, modificando l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specifica che: ".....Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della L. 160/2019 ove prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17.07.2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 degli Enti locali al 30 aprile 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che la stessa provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani d'ambito;

DATO ATTO che con delibera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e s.m.i., ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ALTRESI' ATTO che con delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 della delibera ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo la sua validazione, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano, quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 5/2016, è stata costituita l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) quale ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendole le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell'ARERA, l'AUSIR con propria deliberazione n. 33 del 17.05.2022, ha validato, e poi trasmesso il PEF per il periodo 2022-

2025 d'ambito del gestore A&T 2000 S.p.A. ed i subordinati PEF 2022-2025 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo;

VISTA la nota dell'AUSIR datata 27.02.2023 con la quale l'Autorità conferma i PEF 2023 contenuti nell'allegato F della propria deliberazione n. 33/2022 stante il fatto che il Gestore ha confermato il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutte le gestioni;

PRESO ATTO dei dati validati e necessari a consentire a ciascuna amministrazione comunale l'approvazione delle tariffe TARI 2023, dai quali si evince che per il comune di Coseano il costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF è pari a Euro 225.326,00.= (i.v.a. compresa);

ACCERTATO che le detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF, come comunicate dagli uffici comunali, sono pari a Euro 1.285,34.= e vanno detratte dalla componente di costo fissa determinando un'entrata tariffaria massima pari a Euro 224.040,66.=;

RICHIAMATO il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), come ulteriormente modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, che nella nuova formulazione prevede che: “..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1....”;

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C) dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico e finanziario per l'anno 2023 sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla tabella 4b allegata al suindicato decreto (per le attività 16, 17 e 20 i Kd minimi sono stati aumentati del 15% mentre per le altre categorie sono stati aumentati del 25%, avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2023 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 76,40% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 23,60%, tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti Kd minimi (per le attività 16, 17 e 20 i Kd minimi sono stati

aumentati del 15% mentre per le altre categorie sono stati aumentati del 25% avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2023 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i coefficienti Kb minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco spiega nel dettaglio le voci che costituiscono le tariffe, sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali e industriali. Precisa che per le utenze domestiche le tariffe non sono aumentate se non di pochissimo, mentre per le aziende è stato eliminato il bonus Covid e quindi pagheranno la tariffa per intero.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) ha confermato il piano economico e finanziario già trasmesso per l'anno 2023 dal quale per il comune di Coseano si evince un costo totale per il servizio di gestione dei rifiuti pari a Euro 225.326,00.= , i.v.a. compresa (allegato A) al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF;
- 2) di dare atto che le detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF, come comunicate dagli uffici comunali, sono pari a Euro 1.285,34.= e vanno detratte dalla componente di costo fissa determinando un'entrata tariffaria massima pari a Euro 224.040,66.=;
- 3) di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche (allegati B e C);
- 4) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 1.10.2022 e 01.12.2022;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011.

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 19 del 20-04-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
F.to Asquini David

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Vice Segretario Comunale
F.to Pagnucco Tania

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Michelizza Patrizia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Zaninello Marco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 26-04-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 27-04-2023 fino al 12-05-2023 con numero di registrazione 156.

Comune di Coseano li 27-04-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 26-04-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-04-2023, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Coseano li 26-04-2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

TARIFE UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI	PARTE FISSA TARIFFA €/mq.	PARTE VARIABILE TARIFFA €
1	0,195	63,91
2	0,227	149,12
3	0,251	191,72
4	0,269	234,33
5	0,288	308,89
6 o più	0,302	362,15

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITA'	PARTE FISSA TARIFFA €/mq.	PARTE VARIABILE TARIFFA €/mq.	TOTALE TARIFFA €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,182	0,688	0,870
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,381	1,457	1,838
3	Stabilimenti balneari	0,216	0,822	1,038
4	Esposizioni, autosaloni, depositi, magazzini	0,171	0,661	0,832
5	Alberghi con ristorante	0,609	2,324	2,933
6	Alberghi senza ristorante	0,455	1,732	2,187
7	Case di cura e riposo, caserme	0,541	2,068	2,609
8	Uffici e agenzie	0,569	2,171	2,740
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,313	1,190	1,503
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,495	1,880	2,375
11	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze	0,609	2,327	2,936
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,410	1,560	1,970
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,524	1,997	2,521
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,245	0,926	1,171
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,313	1,190	1,503
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	2,754	9,651	12,405
17	Bar, caffè, pasticcerie	2,071	7,255	9,326
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,002	3,816	4,818
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,876	3,329	4,205
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,448	12,096	15,544
21	Discoteche, night club	0,592	2,264	2,856

	2023		
	COSEANO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	19.653	-	19.653
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	36.200	-	36.200
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	118.935	-	118.935
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	11.835	-	11.835
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	1.330	-	1.330
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	4.928	1.777	6.705
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	1.478	533	2.011
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARSc	30.782	-	30.782
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARSc	10.158	-	10.158
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoTV	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	0	17.632	17.632
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	176.317	17.099	193.415
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.426	1.395	2.821
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	5.576	5.576
Costi generali di gestione CGG	29.147	782	29.928
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi COAL	2.512	1.026	3.538
Costi comuni CC	31.659	7.384	39.042
Ammortamenti Amm	3.041	-	3.041
Accantonamenti Acc	-	501	501
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	501	501
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	1.437	-	1.437
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	422	-	422
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	4.900	501	5.401
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXP116,TF	2.270	-	2.270
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	0	4.025	4.025
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	40.255	13.305	53.560
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	216.571	30.404	246.975
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	216.571	30.404	246.975
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	0	0	0%
qa-2 ton	0	0	847.180,00
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	0	0	0,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	34,70
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	0	0	0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	0	0	0,00
Totale γ	0	0	0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0	0	1,00
Verifica del limite di crescita			
ρpa	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	0	0	1,60%
(1+p)	0	0	1,0160
ΣTa	0	0	246.975
ΣTva-1	0	0	173.274
ΣTfa-1	0	0	48.504
ΣTa-1	0	0	221.778
ΣTa/ΣTa-1	0	0	1,1136
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	225.326
delta (ΣTa-ΣTmax)	0	0	21.649
Tva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	161.480	15.236	176.716
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	36.775	11.835	48.610
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	198.255	27.071	225.326